



Comune di Bussi sul Tirino

COMUNE DI BUSSI sul Tirino (Pe)

Via R.Margherita n.19 – CAP 65022

Tel. 085/9808033 – Fax 085/9809345

www.comune.bussi.pe.it

Ordinanza n. 28 del 22/06/2012

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 (TUEL),
REVOCA degli EFFETTI delle Ordinanze N. 21 del 13/06/2012 e n. 22 del 21/06/2012.

IL SINDACO

Vista le precedenti Ordinanze Sindacali n. 21 del 13/06/2012 per l'immediata esecuzione dei lavori di manutenzione alla rete idrica comunale, e la n. 22 del 21/06/2012 di proroga degli effetti ai fini del monitoraggio delle acque;

Atteso che, a seguito dei più ampi lavori di manutenzione alla rete idrica comunale per la regolare messa in funzione del nuovo bypass di Via della Repubblica, è stato necessario ed opportuno monitorare ulteriormente i risultati delle analisi sulla qualità delle acque;

Preso atto delle risultanze ufficiali delle analisi in atto da parte dell'organo all'uopo preposto, l'ARTA di Pescara, giusta nota prot. n. 4412 in data odierna anticipata via fax, che evidenzia la conformità dei risultati alle disposizioni normative, e quindi la potabilità delle acque in oggetto;

Visti gli articoli normativi:

- a) l'art. 50 comma 5 e l'art. 52 del TUEL di cui al D.lgs 267/2000;
- b) l'art 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, relativi ad i poteri di ordinanza contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Ritenuto

- che ricorrono i presupposti di contingibilità ed urgenza per la tutela della salute pubblica e del ripristino del servizio primario delle acque potabili, quindi di dover comunicare la revoca degli effetti delle precedenti citate ordinanze;
- di continuare comunque il monitoraggio sulla qualità delle acque, ancora per un periodo che l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà opportuno;

ORDINA

1. **la REVOCA degli EFFETTI delle Ordinanze N. 21 del 13/06/2012 e n. 22 del 21/06/2012;**
2. all'Ufficio Tecnico di attivare comunque le azioni finalizzate al prosieguo del monitoraggio dei risultati delle analisi in corso per il periodo che si ritiene opportuno;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza, oltre ad essere affissa presso l'Albo Pretorio Comunale, venga notificata per le rispettive competenze a: Prefetto, ARTA Abruzzo, ACA;

dando atto che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:

- a) in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- b) in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Bussi li, 22 Giugno 2012

IL SINDACO
Marcellino Maria Chella